



COMUNE DI ZINASCO

Provincia di Pavia

Piazza Vittoria 10

P.IVA 00487690182

Tel: +39 0382 / 91 016 - 91 41 18 Fax: +39 0382 / 91 51 35

e-mail: info@comune.zinasco.pv.it

ORDINANZA n°. 12/2010

del 30/07/2010

Prot. n° 4761

ORDINANZA DI PREVENZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA

(Art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°. 267 e s.m.i.)

IL SINDACO

Premesso che la pianta "Ambrosia" in questi ultimi anni si è particolarmente diffusa e la pollinosi da essa provocata è diventata causa di allergie che si manifestano anche in sintomatologie asmatiche nelle sue varie forme cliniche.

Considerato che:

- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- i luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia sono i terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, le massicciate ferroviarie, gli argini dei canali, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché i campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;

Rilevato che:

- l'incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio periodico (almeno tre tagli) tra giugno e settembre delle aree incolte può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta.

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Ritenuto di dover disporre in via contingibile ed urgente misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia coincidente con il mese di settembre;

Vista l'Ordinanza n°. 25522 del 29/03/1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Vista la comunicazione dell'8/06/2010 Prot. n° 48223 del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione in merito alla problematica relativa alla diffusione della pianta Ambrosia in cui sono descritti gli interventi che possono essere intrapresi a livello comunale tra cui l'emissione di ordinanza sindacale;

Visti gli art. 50, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n°. 267 e 117 del D.Lgs. 31/03/1998, n°. 112;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n°. 50/2003 convertito dalla Legge n°. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, secondo la procedura prevista dalla L. n°. 689/1981;

Ai sensi e per gli effetti dei commi 5 e 6 dell'art. 50, e del comma 1 lett. b) e c) dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°. 267, data la straordinarietà delle circostanze, l'emergenza della problematica emersa, la contingibilità e l'urgenza di adottare tutti i provvedimenti possibili finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati;
- ai proprietari di aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- agli Amministratori di condominio;
- ai responsabili di cantieri edili pubblici e privati;

di vigilare, ciascuno per le proprie competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza e di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che nel modo seguente:

a) per le aree urbane è possibile eseguire due sfalci:

il primo alla fine di luglio, indicativamente nell'ultima settimana, per evitare di raggiungere livelli di polline capaci di provocare allergia;

il secondo verso la fine di agosto per contenere i ricacci o rimuovere le nuove piante che nel frattempo si siano sviluppate;

b) per le aree agricole può essere sufficiente un solo sfalcio da effettuarsi nella prima metà di agosto, intervenendo prima della fioritura. Un intervento tardivo su piante già fiorite sarebbe dannoso, favorendo addirittura la dispersione di polline.

Sono ammesse operazioni di sfalcio o trinciatura da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione.

ORDINA ALTRESI'

l'affissione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio e alle bacheche comunali, nonché la pubblicazione sul sito internet del Comune di Zinasco, per renderla nota alla cittadinanza.

INVITA

la cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc...) di propria pertinenza, a curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc..., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisifolia.

AVVERTE

che chiunque viola le presenti disposizioni, e pertanto non effettuerà i tagli previsti, ed il terreno verrà trovato in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa da €. 103,29 a €. 516,46;

qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

gli Uffici di Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza.

Il presente provvedimento può essere impugnato ai sensi della Legge 06 dicembre 1971 n°. 1034 avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso ovvero entro 120 giorni al P.d.R.

IL SINDACO

Geom. Giuseppe Miracca